



LA CORTE DI CASSAZIONE
II SEZIONE CIVILE

Composta da

Irragionevole durata del
processo – Indennità di trasferta

Mauro Mocci	· Presidente -	Oggetto
Chiara Besso Marcheis	· Consigliere -	R.G.N. 20245/2023
Andrea Penta	· Consigliere Rel.-	Cron.
Cristina Amato	· Consigliere	UC – 18/02/2026
Remo Caponi	· Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 20245/2023 proposto da:

Avv. [REDACTED] quale difensore di sé stesso ex art. 86 c.p.c.;

- **ricorrente** -

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **controricorrente** -

- avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Aosta in data 11/07/2023 e
comunicata in pari data;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, accoglieva
parzialmente il ricorso proposto dall'Avv. [REDACTED] in opposizione
al decreto di liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del
procedimento presupposto, liquidando in suo favore, in aggiunta alle
somme già riconosciutegli con il provvedimento impugnato, l'ulteriore



importo di euro 122,52.

Affermava a tal fine che al difensore che ha prestato attività professionale al di fuori della sede di abituale esercizio di questa (nel caso di specie, ██████████) è dovuta, in astratto, la liquidazione tanto dei rimborsi spese quanto dell'indennità di trasferta, che nella specie era stata fornita (attraverso gli allegati scontrini del telepass e del parcheggio relativi alla data dell'udienza) la prova solo dell'avvenuto spostamento da ██████████ ad ██████████ e che, invece, non poteva essere riconosciuta l'indennità di trasferta sia perché presupponeva un pernottamento in albergo sia in quanto mancava la pattuizione di un compenso sul punto con il Ministero della Giustizia sia infine per essere state abrogate le precedenti disposizioni che ne determinavano il quantum tra 10 e 30 euro.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'Avv. ██████████ ██████████ sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e 27 del d.m. n. 55/2014, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver il tribunale riconosciuto in suo favore l'indennità di trasferta, nonostante quest'ultima prescindendo dal pernottamento in hotel e da una previa pattuizione di un compenso sul punto con il Ministero della Giustizia e che l'abrogazione della norma sulla quantificazione di tale rimborso significava solo che la sua quantificazione era attualmente rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

1.1. Il motivo è fondato.

L'attuale formulazione dell'art. 27 dm n. 55 del 2014 prevede che «All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente ((...)) a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di



utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari ((...)) a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio».

Ove la parte ricorra a difensore residente in luogo diverso dalla sede del giudice adito, sono, dunque, liquidabili, a carico del soccombente, l'indennità di trasferta e le relative spese (salvi gli opportuni correttivi in caso di eccessività o superfluità; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7061 del 15/05/2002; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 20273 del 14/10/2004), dato che nelle tariffe forensi, a partire da quella approvata con d.m. 30 maggio 1969, dette spettanze sono contemplate senza alcuna determinazione al solo rapporto con il cliente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9913 del 09/10/1990); peraltro, non trattandosi di rimborso forfettario, va provata la trasferta e la sua durata (quanto meno in via presuntiva), mentre ai fini delle spese, ivi comprese quelle di domiciliazione, va fornita la prova di quelle effettivamente sostenute, come per tutte le spese "vive" sostenute dalla parte vittoriosa di cui la medesima chieda il ristoro (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 738 del 23/01/2002).

Pertanto, all'avvocato, per il solo fatto del trasferimento fuori della sua residenza, spettano le spese e le indennità previste dal n. 54, punto XI, tabella A degli onorari stragiudiziali, della tariffa forense approvata con d.m. 24 novembre 1990 n. 392, mentre per le attività effettivamente svolte in trasferta gli spettano i relativi onorari (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2820 del 25/03/1999).

Da quanto precede deriva che, da un lato, il pernottamento in albergo non è imprescindibile (ma rappresenta solo un eventuale costo per il soggiorno) e, dall'altro lato, il riconoscimento dell'indennità in esame non presuppone una previa pattuizione sul compenso con il Ministero della Giustizia (in quanto l'indennità è dovuta per legge quando il professionista si sposta fuori sede per l'attività affidata). In particolare, il testo precisa che, nel calcolo del rimborso, si tiene conto del costo del soggiorno documentato (con il limite di un albergo 4 stelle), ma questo riguarda solo il rimborso delle spese di pernottamento, non la spettanza dell'indennità, la quale è dovuta per il



fatto stesso di doversi spostare fuori sede, indipendentemente dal pernottamento.

Da ultimo, l'abrogazione delle precedenti disposizioni che determinavano il *quantum* non ha determinato il venir meno dell'indennità, ma ha comportato l'affidamento al giudice di merito della sua liquidazione. Prima del d.m. 55/2014 le tariffe forensi prevedevano espressamente l'indennità di trasferta con importi determinati (da € 10 a € 30 per ora, fino a 8 ore giornaliere), oltre al rimborso spese. Dopo il detto d.m. sono state abrogate quelle tariffe, ma non il principio: gli articoli 11 (civile), 15 (penale) e 27 (stragiudiziale) stabiliscono tuttora che, per incarichi fuori dal luogo di esercizio prevalente, all'avvocato spetta il rimborso delle spese e un'indennità di trasferta. Tuttavia, il decreto non indica più il *quantum* dell'indennità, creando un "vuoto" che viene colmato dal giudice con criteri equitativi.

In quest'ottica, Cass., Sez. II, ord. 37692/2022 ha chiarito che le spese di trasferta devono essere liquidate secondo i criteri dell'art. 27, distinguendo tra spese documentate e rimborso chilometrico, e che il giudice non può ometterne la liquidazione se la trasferta è provata, e Cass., Sez. III, sent. 33827/2023 ha affermato che il rimborso per trasferta non è assorbito nel compenso professionale e va riconosciuto autonomamente, secondo i parametri dell'art. 27.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver il tribunale compensato integralmente le spese di lite senza che ne ricorressero i presupposti.

2.1. Il motivo resta assorbito nell'accoglimento del precedente.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, l'ordinanza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Aosta.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa l'ordinanza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa,



anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Aosta in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.2.2026.

Il Presidente
Dott. Mauro Mocci

